

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3545

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PELELLA, GRUOSSO, PILONI, DONISE,
MELE, DE MARTINO Guido, BARRILE, MACONI, SARACCO e
BERNASCONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1998

—————

Norme sui trattamenti previdenziali per gli iscritti ai soppressi
fondi mutualistici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto l'articolo 15, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha disposto anche per i dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, la imponibilità e la pensionabilità della indennità integrativa speciale.

Con l'articolo 39, comma 1, del contratto collettivo nazionale del 1995 relativo al personale degli enti pubblici non economici si sollecitò, in attesa di una organica revisione dei regolamenti in materia di fondi integrativi di previdenza, l'adozione, a decorrere dal 1° gennaio 1995, di modifiche della vigente disciplina in materia tale da garantire l'effettiva funzione integrativa dei suddetti fondi nei fatti snaturata da quanto disposto dal citato articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

A tal fine, in data 30 marzo 1996, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, diramò agli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, gestori di fondi integrativi di previdenza, una direttiva contenente linee guida per le modifiche da apportare, in via provvisoria, ai suddetti regolamenti.

Principi informativi di tale direttiva erano l'omogeneizzazione delle basi di calcolo, un minimo garantito ed un tetto del trattamento pensionistico complessivo.

La direttiva citata, cui gli enti interessati si sono in larga parte conformati, non ha trovato applicazione sia nei confronti degli iscritti alla gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS allo scopo di garantire le prestazioni integrative di analoghi fondi esistenti presso gli enti mutualistici soppressi, sia nei confronti degli ex dipendenti dagli enti interessati a provvedimenti di scorporo di gestioni sanitarie che hanno optato per il mantenimento

della iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria ed ai fondi integrativi ed ai quali il trattamento continua ad essere assicurato dai fondi stessi.

Si tratta, infatti, di soggetti non destinatari del succitato articolo 39 del contratto collettivo nazionale del 1995, che riguarda unicamente il comparto degli enti pubblici non economici. Tali enti, va ricordato, amministrano fondi integrativi di previdenza aventi carattere aziendale e, come tali, riservati al personale degli enti stessi.

Con il presente disegno di legge che si compone di un solo articolo si intende assicurare ai soggetti innanzi citati sostanziale uniformità di trattamento in materia di previdenza integrativa.

I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 estendono agli iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed agli ex dipendenti da enti interessati a provvedimenti di scorporo delle gestioni sanitarie, in attesa di una organica revisione delle normative in materia, i contenuti della succitata direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1996, limitatamente al trattamento minimo garantito ed al tetto del trattamento pensionistico complessivo.

Al comma 5, si uniformano altresì, alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, i trattamenti pensionistici erogati dal fondo integrativo per il personale del Servizio contributi agricoli unificati posti a carico della gestione speciale dall'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 510 del 1996 a far data dal 1° ottobre 1995.

Detta ulteriore misura riguarda poche unità di personale cessate dal servizio nei primi nove mesi dell'anno 1995.

Per ciò che attiene al numero delle pensioni liquidate con decorrenza successiva al

1° gennaio 1995 e di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente disegno di legge, esso è stato quantificato, secondo fonti INPS, per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998. I dati sono i seguenti:

| | <i>Vecchiaia</i> | <i>Invalidità</i> | <i>Superstiti</i> | <i>Totale</i> |
|------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1995 | 123 | 4 | 5 | 132 |
| 1996 | 147 | 2 | 4 | 153 |
| 1997 | 360 | 8 | 5 | 373 |
| 1998 | 210 | 5 | 5 | 220 |

Il relativo onere finanziario è valutato ammontare a lire 6,5 miliardi per il quadriennio 1995-1998 ed a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni a partire dal 1999 ed è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al comma 6 si valuta, infatti, in lire 450.000 l'onere medio mensile per ciascuno dei pensionati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed in attesa di una organica revisione della normativa in materia anche per le pensioni a carico della gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, liquidate a decorrere dal 2 gennaio 1995, l'importo minimo individuale della pensione integrativa diretta viene fissato nella misura dello 0,50 per cento della retribuzione imponibile nella gestione medesima per ogni anno di servizio utile fino ad un massimo del 20 per cento.

2. L'importo minimo individuale di cui al comma 1 non può, comunque, essere inferiore alla misura del trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria aumentato del 25 per cento per 40 anni di servizio utile.

3. Il trattamento pensionistico complessivo annuo non può, in ogni caso, essere superiore all'importo della retribuzione pensionabile annua presa in considerazione ai fini del calcolo della prestazione spettante, secondo la normativa vigente, nell'assicurazione generale obbligatoria.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli ex dipendenti provenienti da enti interessati a provvedimenti di scorporo delle gestioni sanitarie, optanti per il mantenimento dell'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa costituiti presso gli enti stessi e ai quali il trattamento continua ad essere assicurato dai fondi predetti.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti delle pensioni a carico del fondo integrativo per il personale del soppresso Servizio per i contributi agricoli unificati, poste a carico, a partire dal 1° ottobre 1995, della gestione speciale ad esaurimento dall'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

6. All'onere finanziario derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, stimato in lire 6,5 miliardi per il quadriennio 1995-1998, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

